



SENT. 5/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela **ACANFORA** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere-relatore

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

Ilaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **59370** del registro di segreteria,

proposto da:

OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, **OMISSIS** nato a OMISSIS il

OMISSIS, c.f. OMISSIS, **OMISSIS**, nata a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS e

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, tutti nella qualità di eredi

dell'avv. OMISSIS, deceduto in OMISSIS in data OMISSIS, rappresentati e

difesi dall'avv. Alberto Pironti (PRNLRT47P19F839L) pec:

a.pironti@pec.giuffre.it, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo

Cotrufo (CTRVCN63T01F7839V) pec:

vincenzocotrufo@avvocatinapoli.legalmail.it,

- **[Appellanti]**

CONTRO:

- **Gestione Liquidatoria** ex Usl n.40 di Napoli in persona del Direttore

Generale della Asl Napoli 1, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio

Nardone (c.f. NRDNTN65E28F839A), con domicilio eletto in Roma,

presso lo studio dell'avv. Stefano Gagliardi, alla via Francesco Saverio

Nitti n.11, pec: antonionardone@avvocatinapoli.legalmail.it ;

- **[Appellato costituito]**

- **Inps**, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del

rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia

Carcavallo (p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri(p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it

),
Giuseppina Giannico p.e.c.

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Antonietta Coretti

pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden

(p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli

uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

- **[Appellato costituito]**

- Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla via S. Lucia n. 81.

- **[Appellato non costituito]**

Avverso:

la sentenza n. 746/2021 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei

Conti per la regione Campania, depositata il 21 giugno 2021 e notificata in

data 25 giugno 2021.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il giudice relatore cons. Ida Contino, l'avv. Amelia Cuomo in sostituzione e per delega degli avv.ti Vincenzo Cotrufo e Alberto Pironti per gli appellanti, l'avv. Giuseppina Giannico per l'Inps, l'avv. Claudia De Curtis in sostituzione e per delega dell'avv. Antonio Nardone per la Gestione Liquidatoria dell'ex Usl n. 40 di Napoli; non costituita la Regione Campania.

FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la regione Campania rigettava il ricorso proposto dagli odierni appellanti volto ad ottenere: 1) l'inclusione nella certificazione del datore di lavoro di cui all'art. 30, commi 4 e 5, del d.lgs. n.55/1983, dell'incremento retributivo riconosciuto al loro dante causa, avv. OMISSIS, già OMISSIS OMISSIS della ex Usl n.40 di Napoli, in quiescenza dal 1° aprile 1987 e deceduto in data OMISSIS, con rideterminazione della base retributiva pensionabile in € 31.774,41 anziché € 27.728,57; 2) la condanna dell'INPS alla ricostruzione del trattamento pensionistico in ragione del riconoscimento del maggior incremento retributivo; 3) la condanna della Gestione Liquidatoria ex Usl n.40 di Napoli alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica del sig. OMISSIS con contestuale rielaborazione del nuovo mod. 98.1, includendovi l'incremento retributivo di cui sopra; 4) la condanna della Gestione Liquidatoria medesima al risarcimento dei danni connessi e conseguenti alla condotta omissiva di cui in premessa.

Gli odierni appellanti, nelle loro qualità di eredi legittimi del sig. OMISSIS, lamentavano che seppure il loro dante causa avesse ottenuto, in via

giudiziale, un incremento del trattamento retributivo, la Gestione

Liquidatoria ex Usl n. 40 di Napoli aveva solo parzialmente ottemperato al

conseguente obbligo di aggiornare la certificazione della retribuzione utile,

omettendo nel mod. 98.1 l'indicazione della corretta intera misura della

nuova retribuzione.

Precisavano nel ricorso che l'incremento retributivo faceva seguito alla

delibera esecutiva n. 359 del 1 luglio 1997 con la quale la Gestione

Liquidatoria della ex Usl n. 40 di Napoli aveva riconosciuto, e anche

quantificato, in favore del personale direttivo amministrativo della ex Usl

n.40 di Napoli, un incremento dell'emolumento economico da applicarsi con

effetto retroattivo, a seguito della disposta equiparazione del trattamento

economico di detto personale a quello del Segretario generale dell'Ente di

provenienza, come stabilito dalle pregresse delibere degli OO.RR. n.4/79 e

n.305/85 della Usl 40 di Napoli, i cui effetti, sospesi in un primo tempo dalla

decisione del Co.Re.Co n.18371 del 24 aprile 1985, erano poi divenuti

definitivamente operativi in forza della sentenza del Consiglio di Stato n.

OMISSIS del OMISSIS. Tuttavia, il datore di lavoro aveva solo parzialmente

ottemperato all'obbligo dell'adeguamento retributivo, in quanto non

corrispondeva gli arretrati dal 1984 in poi; il OMISSIS, pertanto, adiva il

Tribunale di Napoli che con decreto ingiuntivo n. OMISSIS, gli riconosceva gli

arretrati sino al collocamento in quiescenza (1984-1987).

Secondo la prospettazione difensiva, la Gestione Liquidatoria della ex Usl n.

40 di Napoli, pur rielaborando la certificazione degli emolumenti dovuti,

indicava una base retributiva di € 27.929,65 anziché quella dovuta pari ad €

31.774,41 (26.644,01 + 5.130,40).

Gli eredi del pensionato, dunque, adivano il giudice contabile per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in ragione dell'incremento economico ottenuto.

2. Con sentenza-ordinanza n. 60/2019, la Sezione campana, dichiarava la giurisdizione del Giudice contabile con la motivazione che il *petitum* sostanziale riguardava il quantum del trattamento pensionistico; rigettava, altresì, le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Ente previdenziale e dalla Gestione liquidatoria e, in via istruttoria disponeva CTU contabile al fine di accertare, rispetto all'importo di € 17.101,36 somma indicata nel decreto ingiuntivo n. OMISSIS e relativa al complessivo incremento retributivo non pagato di anni 3 e mesi 4, quale fosse l'importo annuale da inserire nella base stipendiale ai fini di quiescenza, e, quindi, la nuova base complessiva pensionabile del sig. OMISSIS.

Il Ctu, dott. Gianluca Sofia, nominato con ordinanza n.174/2019 a seguito di rinuncia del precedente Ctu nominato nella sentenza-ordinanza n.60/2019 (nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli), confermava la quantificazione dell'incremento retributivo indicata dai ricorrenti di € 5.130,40.

3. Con la sentenza impugnata, tuttavia, il giudice delle pensioni rigettava il ricorso evidenziando che l'incremento retributivo di cui si rivendicava il computo ai fini pensionistici non avrebbe avuto la funzione di *"remunerazione per l'attività lavorativa"* come previsto dall'art. 30 del d.l. n.55/1983, bensì quella di *"mantenere il livello retributivo"* nella forma dell'assegno *ad personam* nel passaggio dall'Ente di provenienza. Ciò posto, dopo aver precisato che il riconoscimento di un beneficio stipendiale non

necessariamente comporta un automatico riconoscimento anche ai fini pensionistici, respingeva le richieste formulate dagli appellanti.

4. Si sono gravati d'appello i sig.ri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS quali eredi legittimi dell'avv. OMISSIS, con il patrocinio degli avv.ti Alberto Pironti e Vincenzo Cotrufo con atto tempestivamente notificato in data 22 settembre 2021 alla Gestione liquidatoria ex Usl n. 40 Napoli, all'Ente previdenziale e alla Regione Campania.

Gli appellanti hanno formulato le seguenti censure:

4.1 Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plenaria n. OMISSIS del OMISSIS(art. 324 c.p.c. – art. 2909 c.c.) – b) violazione di legge di cui agli artt. 227 e 228 RD 383/1934 in relazione alla accertata natura perequativa del trattamento economico in questione per “equa proporzione” e per divieto di reformatio in peius - error in iudicando - travisamento degli atti di causa.

Con il primo motivo, hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che le somme in questione fossero state corrisposte all'interessato *“soltanto al fine di mantenere il livello retributivo”* nel passaggio da un ente all'altro, sicché non avrebbero avuto la funzione remunerativa richiesta dall'art. 30 del d.l. n.55/1983 per la loro pensionabilità.

Secondo la prospettazione difensiva la motivazione della sentenza si porrebbe in insanabile contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato ove, invece, è affermato che *“la natura del trattamento economico aggiuntivo in questione è perequativa del trattamento economico delle posizioni apicali all'interno dell'Ente”*.

Ancora, hanno censurato la sentenza per motivazione contraddittoria e/o apparente nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che detti emolumenti non hanno natura retributiva.

4.2 La computabilità del trattamento retributivo perequativo de quo ai sensi dell'art. 15 L. 1077/59 e ss. m. e i.: a) la costante giurisprudenza del Giudice Contabile; b) l'accertamento di cui alla sentenza non definitiva n. 60/2019 della Corte dei Conti – sez. giurisdizionale della Campania passata in giudicato.

Con il secondo motivo gli appellanti hanno ritenuto viziata la sentenza opponendo la computabilità del trattamento economico perequativo in esame nella base pensionabile dell'interessato come risulterebbe da costante giurisprudenza del giudice contabile riportata nell'atto di appello, tanto più ove “mantenuto” nella forma dell'assegno *ad personam* per conservare il livello economico acquisito dall'interessato.

Inoltre, hanno eccepito che la sentenza impugnata, nel ridiscutere la valutabilità del trattamento in esame ai fini pensionistici, avrebbe violato il giudicato costituito dalla sentenza non definitiva n. 60/2019, pronunciata nello stesso processo, ove è affermato che il giudizio riguardava solo il *quantum* della pretesa essendo l'*an* già stato riconosciuto dai resistenti.

4.3 La misura dell'incremento da includere nella base pensionabile – richiesta (in via gradata) di rinnovazione della CTU.

Con l'ultimo motivo, gli appellanti hanno insistito sull'accoglimento della richiesta di rideterminare il trattamento pensionistico in ragione di una base pensionabile pari ad €31.774,41 come chiesto nel ricorso introduttivo, con rinnovo della Ctu solo ove necessaria. Infine, hanno censurato la sentenza

nella parte in cui a pag. 27 (capo 5) ha ritenuto non provato il versamento dei contributi sulle somme ricevute a seguito del d.i. OMISSIS. Nello specifico, hanno dedotto e documentato l'avvenuto versamento dei contributi da parte della Gestione Liquidatoria della ex Usl n. 40 di Napoli. Sul punto hanno peraltro chiesto di essere ammessi alla produzione documentale nuova in ragione dell'art. 194 c.g.c..

Tutto ciò premesso, hanno concluso come da atto d'appello previe le richieste istruttorie ivi formulate.

5. Con memoria del 30 luglio 2024, si è costituita la Gestione Liquidatoria dell'ex Usl n.40 di Napoli contro deducendo ai motivi di gravame e chiedendone il rigetto. Nello specifico, ha rilevato che solo la legge può disporre una modifica strutturale della retribuzione da inglobarsi nel computo del trattamento pensionistico. Secondo l'assunto difensivo, infatti, il trattamento economico accessorio di un dirigente della p.a. può essere definito solo mediante la contrattazione collettiva, sicché correttamente il giudice di prime cure non avrebbe riconosciuto la quiescibilità dell'incremento economico. Ciò premesso in termini generali, ha poi evidenziato che le somme richieste con il decreto ingiuntivo sono state individuate per conservare, nel passaggio dall'ente di provenienza, il maturato economico nella forma dell'assegno *ad personam*; ha pertanto richiamato le argomentazioni formulate nella sentenza gravata, concludendo per il rigetto del gravame.

6. In data 4 settembre 2024, si è costituito l'Inps eccependo, in via preliminare, la insussistenza di un giudicato in ordine all'*an* della pretesa pensionistica, in quanto la sentenza-ordinanza n. 60/2019 non contiene

alcuna statuizione sul punto. Nel merito, dopo aver richiamato la disciplina di riferimento, condividendo quanto evidenziato nella sentenza gravata, ha escluso che l'integrazione economica riconosciuta all'appellante possa essere considerata una remunerazione della specifica attività lavorativa svolta, come richiesto dall'art. 30 del d.l. n.55/1983. Tale somma, infatti, è stata riconosciuta giudizialmente al OMISSIS al solo scopo di equiparare lo stipendio del personale direttivo a quello del segretario generale dell'ente di provenienza. Infine, l'Ente previdenziale si è opposto al deposito della documentazione relativa all'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali in quanto versata in violazione dell'art. 194 c.g.c. trattandosi infatti di documenti nuovi, prodotti per la prima volta in questa sede. Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con la conferma integrale della sentenza di primo grado.

7. La Regione Campania non si è costituita, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, in data 22 settembre 2021 e del decreto presidenziale di rinvio dell'udienza (già fissata per il 19 marzo 2024) alla data odierna, in data 7 novembre 2023.

8. In data 13 settembre 2024, gli appellanti hanno depositato una memoria in replica alle difese formulate negli scritti dei resistenti. Nello specifico hanno insistito sulla violazione del giudicato interno formatosi con la sentenza non definitiva n. 60/2019 della Sezione giurisdizionale Campania e sulla ammissibilità della prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, in quanto si sarebbe resa necessaria a seguito della pubblicazione della sentenza.

All'odierna udienza, i difensori delle parti costituite comparsi in udienza,

l'avv. Amelia Cuomo in sostituzione e per delega degli avv.ti Vincenzo Cotrufo e Alberto Pironti per gli appellanti, l'avv. Giuseppina Giannico per l'Inps, l'avv. Claudia De Curtis in sostituzione e per delega dell'avv. Antonio Nardone per la Gestione Liquidatoria dell'ex Usl n. 40 di Napoli, si sono riportati agli scritti in atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 746/2021 con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Campania ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi dell'avv. OMISSIS, volto ad accertare la quiescibilità degli emolumenti riconosciuti al loro dante causa con il d.i. n. OMISSIS, con conseguente condanna alla corresponsione di tutti gli arretrati di pensione, dovuti e non corrisposti, dalla maturazione del diritto e sino al suo decesso.

II. In primo luogo deve essere dichiarata la contumacia della Regione Campania, la quale, nonostante la ritualità della notifica dell'atto d'appello e del decreto di rinvio della fissazione d'udienza, non si è costituita.

III. Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare, che segue il sistema delineato dall'art. 101, n. 2, del c.g.c., si ritiene prioritario l'esame del secondo motivo di gravame ove l'appellante, alla lettera b, ha ritenuto che la statuizione gravata, nella parte in cui ha ridiscusso l'an della pretesa, e quindi la valutabilità o meno del trattamento in esame ai fini pensionistici, si è posta in violazione del giudicato contenuto nella sentenza non definitiva-ordinanza n. 60/2019. Secondo l'assunto difensivo, infatti, nel provvedimento testè richiamato il giudice di prime cure avrebbe dichiarato che il giudizio in oggetto riguardava solo il *quantum* della pretesa essendo

l'an già riconosciuto dai resistenti.

L'eccezione risulta infondata e va, pertanto, rigettata.

Si premette che nel provvedimento indicato dall'appellante, il giudice di prime cure ha statuito con natura decisoria solo sulle eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla difesa della Gestione liquidatoria della ex Usl n. 40 di Napoli, nonché sull'eccezione di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti sollevata dall'INPS.

Come consentito dal legislatore, infatti, (art.102, comma 6, lett.d, c.g.c), il giudice di prime cure, avendo ritenuto di decidere le suesposte eccezioni in senso non ostativo alla prosecuzione del processo, cioè affermando la giurisdizione e rigettando le questioni pregiudiziali attinenti al processo, ha optato per una sentenza non definitiva sulle questioni preliminari impartendo per l'unica domanda di merito formulata in ricorso un supplemento istruttorio con una ordinanza contenuta nel medesimo provvedimento.

Peraltro, quanto sin qui rilevato è inequivoco se si legge il primo periodo della parte motiva della sentenza (*lettera A del diritto*) nonché il " *p.q.m.*" ove è scritto " *il giudice unico delle pensioni 1. respinge le eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla difesa della Gestione liquidatoria della exx USL n. 40 di Napoli, nonché le eccezioni di difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti e l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevate dall'INPS. 2. In via istruttoria, dispone che il Direttore della ragioneria ...* ".

Nessuna statuizione sull'an del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico è invece rinvenibile nel provvedimento.

L'affermazione ivi contenuta, cui l'appellante fa riferimento per eccepire la violazione del giudicato interno, infatti, rappresenta una parte del più articolato percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure per acclarare la giurisdizione della Corte dei conti e l'interesse ad agire degli appellanti. Il giudice, infatti, a pag. 4 del provvedimento n. 60/2019 ha dichiarato: " *Orbene, dalla lettura del petitum sostanziale indicato nell'atto introduttivo del giudizio si evidenzia che la domanda attorea ha ad oggetto l'erronea liquidazione del trattamento pensionistico, recte la corretta misura dello stesso, ... circostanza che incardina la giurisdizione in capo alla Corte dei conti...Peraltro risulta in atti che il diritto alla spettanza del trattamento in esame è stato riconosciuto dagli odierni resistenti...*". E' evidente, dunque, che si tratta di una considerazione che ha determinato il giudice di prime cure ad acclarare la giurisdizione, in ragione del *petitum* sostanziale del giudizio. Così come a pag. 7 dichiara " *In altri termini gli eredi intervengono non per contestare la mancata attribuzione del diritto a pensione del loro dante causa..... ma per una diversa quantificazione ... circostanza che rende acquisito all'attivo ereditario la titolarità a proseguire nell'azione già attivata dal dante causa*". Ebbene, in nessun caso è configurabile una statuizione decisoria generica sulla sussistenza del diritto all'*an* del più favorevole trattamento pensionistico, come eccepito dagli appellanti, idonea a formare un giudicato interno.

Peraltro, emerge in maniera indubbia dal tenore letterale del ricorso che la domanda formulata riguarda, nella sua unicità, il diritto a vedersi computare nella base pensionabile l'incremento retributivo riconosciuto all'avv. OMISSIS con il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli; un *petitum*

involgente sia l'*an* che il *quantum* della pretesa.

Alla luce di quanto sin qui considerato, è infondata l'eccezione di violazione del giudicato interno.

IV. E' altresì priva di rilievo la censura opposta dall'appellante con il primo motivo di appello, relativa all'insanabile contrasto della sentenza gravata *"con il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. OMISSIS del OMISSIS"*.

Secondo l'appellante, infatti, il giudice amministrativo, nell'accogliere l'appello promosso da diversi appellanti, tra cui l'avv. OMISSIS, avverso la sentenza del Tar Campania n. OMISSIS, enunciava e affermava in motivazione che *"la natura del trattamento economico aggiuntivo in questione fosse perequativo del trattamento economico delle posizioni apicali all'interno dell'Ente..."* (pag. 6 dell'atto di appello).

Ancora secondo l'assunto difensivo il giudice amministrativo avrebbe dichiarato la legittimità della delibera degli OO.RR. di Napoli n. 4/1979 e di quella poi adottata dalla USL n. 40 di Napoli n. 305/85 *"dichiarando che le Unità sanitarie locali potevano legittimamente disporre, nell'ambito della propria autonomia organizzativa l'equiparazione del trattamento economico della dirigenza amministrativa a quella sanitaria mediante adeguamento del trattamento economico della prima categoria. (par. 8 e 12 della motivazione della citata sentenza del Consiglio di Stato)"* (pag. 6 dell'appello).

Tale statuizione, passata in giudicato, sarebbe stata violata dal giudice delle pensioni di primo grado il quale, per rigettare il ricorso, avrebbe ritenuto che le somme in questione erano state riconosciute *"soltanto al fine di mantenere il livello retributivo nel passaggio ad altro ente* (pag. 25 della

sentenza)" (pag. 6 dell'atto d'appello).

Anche tale censura deve essere disattesa.

In primo luogo, è pacificamente riconosciuto il principio della separatezza e dell'autonomia del giudizio innanzi alla Corte dei conti anche rispetto al giudizio amministrativo. Peraltro, salva l'ipotesi di pregiudiziali giuridiche, con riferimento ai giudizi pensionistici una possibile interferenza non si pone neanche in astratto, dovendo il giudice contabile giudicare, in via esclusiva, sulle questioni attinenti al sorgere, al modificarsi o all'estinguersi (totale o parziale) del diritto a pensione. Peraltro, la giurisdizione della Corte dei conti comprende la deliberazione degli atti amministrativi relativi allo *status* del dipendente al fine di dedurre l'incidenza sul trattamento di quiescenza senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice competente a conoscere del trattamento economico spettante in sinallagma del rapporto di lavoro (ex *multis* SS.UU. della Cassazione, sentenze n. 8317/2010, n. 15848/2024).

Ciò posto, non vi è alcuna possibilità, neanche astratta, nella fattispecie in esame, di un contrasto di giudicati tra la decisione del giudice delle pensioni e la statuizione del giudice amministrativo ove si consideri il diverso ambito della tutela giurisdizionale assegnata a ciascun plesso giudiziario: rapporto di lavoro con eventuale riconoscimento di emolumenti retributivi - l'uno- e trattamento pensionistico e relativi accessori - l'altro -.

In ogni caso, si precisa che il giudice contabile di prime cure non ha mai revocato in dubbio la legittimità dei maggiori emolumenti riconosciuti al OMISSIS, occupandosi, come dovuto, esclusivamente della loro quiescibilità.

V. Tutti gli ulteriori motivi di gravame formulati possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.

Gli appellanti, infatti, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, hanno sostanzialmente opposto la quiescibilità del trattamento economico perequativo percepito dal OMISSIS.

Ebbene, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, per gli iscritti alle Casse per le pensioni dei dipendenti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza (poi sopprese dal d.lgs. n.479/1994 istitutivo dell'Inpdap), ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del d.l. 28 febbraio 1983, n.55, convertito dalla l.26 aprile 1983, n.131, la retribuzione annua contributiva, definita dagli art.li nn.12, 13 e 14 della l. 11 aprile 1955, n. 379 è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come *"remunerazione per l'attività lavorativa"*.

E' evidente, pertanto, che l'asserita inclusione di una determinata indennità o compenso nella retribuzione non implica in via automatica l'inserimento della stessa nella base pensionabile, dovendosi piuttosto accertare la presenza dei requisiti richiesti dalla norma e cioè la *fissità* e la *continuatività* dell'emolumento, oltreché la *corrispettività* e cioè il collegamento tra l'emolumento percepito e dell'attività lavorativa.

Ciò posto, è ineccepibile il percorso motivazionale posto alla base della sentenza gravata.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, i requisiti della fissità e della continuità della retribuzione così come quella della corrispettività ai fini della computabilità nella pensione di un emolumento percepito in servizio, devono essere valutati con rigore e non possono essere riscontrati quando vengano in rilievo voci retributive riconosciute in via temporanea, in quanto collegate all'espletamento di

funzioni assegnati in via transitoria o, come nel caso all'esame, per sopperire

a esigenze contingenti e speciali (cfr Sez.II app. sentenze nn. 71/2021,

225/2021).

Ebbene, nella fattispecie all'esame non ricorre né il requisito della *"fissità"*

né quello della *"corrispettività"*.

Come indicato nelle premesse in fatto, e di seguito riportato per comodità

di lettura, con la delibera esecutiva n. 359 del 1 luglio 1997 la Gestione

Liquidatoria della ex Usl n. 40 di Napoli aveva riconosciuto ed anche

quantificato in favore del personale Direttivo Amministrativo della disciolta

Usl, un incremento del trattamento economico, da applicarsi con effetto

retroattivo, a seguito della disposta equiparazione del trattamento

economico di detto personale a quello del Segretario Generale dell'Ente di

provenienza, come stabilito dalle pregresse delibere degli OO.RR. di Napoli

n.4/79 e n.305/85 della medesima Usl n.40 di Napoli, i cui effetti, sospesi in

un primo tempo dalla decisione del Co.Re.Co n.18371 del 1985, erano poi

divenuti definitivamente operativi in forza della sentenza del Consiglio di

Stato n. OMISSIS del OMISSIS.

Ebbene, si legge nella delibera testè richiamata: *"si riconosce il diritto alla*

rideterminazione del trattamento economico ...a far tempo dal 1 gennaio

1979 e con i limiti temporali derivanti dai successivi CCNL di cui al d.P.R:

348/1983".

E' evidente, pertanto, che la delibera in esame lungi dallo spiegare

un'efficacia per l'avvenire, limitava l'incremento sino all'intervento della

contrattazione collettiva.

A ciò si aggiunga che l'aumento retributivo non è collegato all'espletamento

dell'attività lavorativa.

Come si legge nelle premesse in fatto del decreto ingiuntivo allegato al ricorso di primo grado, infatti, *"... il principio enunciato nella manifestazione di volontà degli OO.RR. ex Usl 40 di Napoli consiste nella conservazione, nel trattamento economico di ciascuno degli istanti, del maturato "in itinere" acquisito a seguito dell'equa proporzione nell'Ente di provenienza, ... ove la predetta conservazione del maturato economico viene garantita, a ciascun beneficiario, nella forma dell'assegno ad personam."*

Correttamente, dunque, è stato ritenuto dal giudice di prime cure che l'incremento economico riconosciuto con la delibera n. 359/1997 e poi concretamente liquidato al dante causa degli appellanti con il decreto ingiuntivo n. OMISSIS, aveva lo scopo di conservare il maturato economico dell'ente di provenienza nella forma dell'assegno *ad personam*, quindi per mantenere il livello retributivo nel passaggio ad altro ente. In altri termini il riconoscimento dell'incremento economico aveva lo scopo di sopperire a una evenienza contingente e speciale, sicché non era quiescibile.

Né tale conclusione può essere revocata in dubbio dalla giurisprudenza richiamata nell'atto di gravame; gli appellanti, infatti, a sostegno della propria doglianza richiamano pronunce non pertinenti in quanto relative a situazioni del tutto differenti rispetto alla fattispecie in esame.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, non vi sono motivi per discostarsi dalla statuizione gravata che si ritiene perfettamente aderente ai principi e alle disposizioni che disciplinano la materia, oltreché puntualmente motivata.

Infine, a pag. 17 dell'atto d'appello, viene contestato il passaggio

motivazionale della sentenza ove il giudice di prime cure avrebbe dubitato dell'eseguito versamento dei contributi sulle somme percepite con il d.i. OMISSIS.

Invero, si tratta di questione che gli stessi appellanti ritengono *ictu oculi* non decisiva. E, infatti, il giudice monocratico, prescindendo totalmente dall'iter argomentativo sino a quel momento esposto, ha affermato *"Peraltro non emerge dal ricorso il fatto che, rispetto le somme corrisposte a seguito di decreto ingiuntivo n. OMISSIS, siano stati versati o trattenuti importi a titolo di contributi pensionistici per essere versati nella cassa pensionistica di riferimento"* (pag. 27 sentenza).

Ebbene, seppure tale considerazione venisse integralmente ribaltata, e quindi seppure si desse per provato il versamento dei contributi, nessuna conseguenza si produrrebbe sulla correttezza della statuizione di rigetto del ricorso. La circostanza dell'eventuale riversamento nelle casse previdenziali dei contributi da parte del datore di lavoro, infatti, attiene all'adempimento di un obbligo contributivo che non comporta ex se l'automatica quiescibilità delle somme. Ciò posto, la produzione documentale degli appellanti per provare l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali, avversata dall'Ente previdenziale in ragione dell'art. 194 c.g.c., è irrilevante ai fini del decidere.

In definitiva, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale d'Appello,

	19	SENT. 5/2025	
	definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da OMISSIS,		
	OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS e, per l'effetto, conferma integralmente la		
	sentenza n. 746/2021 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti		
	per la regione Campania. Pone a carico dei ricorrenti le spese di lite che si		
	liquidano in € 1.000,00 (mille/00) in favore di ciascuna parte resistente		
	costituita, Inps e Gestione Liquidatoria ex Usl n.40 di Napoli.		
	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.		
	L'estensore	il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 9 GENNAIO 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	IL PRESIDENTE		

